PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 1933 DELLE FACILITAZIONI FISCALI, ACCORDATE CON R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1928, N. 2382, PER LO ZUCCHERO E PER LO SPIRITO PRODOTTI NELLE COLONIE ITALIANE IMPORTATI NEL REGNO; ESTENSIONE, FINO ALLA DATA SUDDETTA, DEL RIMBORSO DEL SESTO DELLA SOPRATASSA DI CONFINE A 3000 ETTOLITRI DI SPIRITO ANNUI; ESENZIONE DELLO SPIRITO DI ORIGINE DELLE COLONIE ITALIANE DALL'OBBLIGO DI ESSERE PARZIALMENTE UTILIZZATO COME CARBURANTE

Art. 3

Il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52, relativo all'accantonamento del quantitativo di spirito ivi previsto, da servire come carburante, non e' applicabile allo spirito prodotto nelle Colonie italiane ed importato nel Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - De Bono - Mosconi - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 10 luglio 1930, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga fino al 31 dicembre 1933 delle facilitazioni fiscali, accordate con R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, per lo zucchero e per lo spirito prodotti nelle Colonie italiane importati nel Regno; estensione, fino alla data suddetta, del rimborso del sesto della sopratassa di confine a 3000 ettolitri di spirito annui; esenzione dello spirito di origine delle Colonie italiane dall'obbligo di essere parzialmente utilizzato come carburante
Estremi	Legge 26 maggio 1930, n. 801
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-fino-al-31-dicembre-1933-delle-facilitazioni-fiscali/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

ettolitri di spirito annui; esenzione dello spirito di origine delle Colonie italiane dall'obbligo di essere parzialmente utilizzato come carburante · Art. 3

ettolitri di spirito annui; esenzione dello spirito di origine delle Colonie italiane dall'obbligo di essere parzialmente utilizzato come carburante · Art. 3